



Ordinamento disciplinare delle Scuole di Bregaglia per gli allievi delle scuole elementari

APPROVATO DALLA COMMISSIONE SCOLASTICA IL
16 APRILE 2026

INDICE

I. GENERALITÀ

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Validità

II. NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 3 Disciplina scolastica
- Art. 4 Direttive, regolamenti
- Art. 5 Locali, arredamenti e attrezzi
- Art. 6 Sostanze che generano tossicodipendenza
- Art. 7 Oggetti pericolosi e dispositivi elettronici
- Art. 8 Abbigliamento

III. INTERVENTI DISCIPLINARI, COMPETENZE, PROCEDURA

- Art. 9 Interventi disciplinari
- Art. 10 Competenze
- Art. 11 Accertamento della fattispecie, diritto di essere ascoltato
- Art. 12 Impugnazione

IV. TEMPO LIBERO

- Art. 13 Responsabilità
- Art. 14 Invito alla collaborazione
- Art. 15 Raccomandazioni
- Art. 16 Segnalazione
- Art. 17 Altre disposizioni legali

V. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 Entrata in vigore

In base all'art.20 della legge scolastica cantonale del 21.03.2012 (stato 1.8.2025) la Commissione Scolastica emana il seguente ordinamento disciplinare per gli allievi delle scuole elementari del Comune di Bregaglia.

I. GENERALITÀ

Art. 1 Scopo

L'ordinamento disciplinare serve a:

- raggiungere gli obiettivi scolastici ai sensi dell'art. 2 della Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole popolari, LSP);
- appoggiare gli insegnanti nell'adempimento dei propri obblighi secondo l'art.59 della Legge sulle scuole popolari e a garantire l'andamento ordinato e orientato agli obiettivi che la scuola si prefigge;
- sostenere i genitori con appropriate informazioni e raccomandazioni per ciò che concerne l'educazione degli allievi al corretto comportamento durante il tempo libero;
- orientare e sostenere gli allievi secondo l'art.53 e l'art.54 della Legge sulle scuole popolari.

Esso regola la competenza delle autorità scolastiche e degli insegnanti, nonché la procedura in caso di contravvenzioni da parte degli scolari alla disciplina scolastica.

Art. 2 Validità

L'ordinamento disciplinare vale per tutti gli scolari e le scolare delle Scuole elementari del Comune di Bregaglia.

II. NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 Disciplina scolastica

Gli scolari devono comportarsi con tatto e tolleranza reciproca. Essi devono essere educati e rispettosi uno con l'altro, particolarmente nei confronti dei più giovani e dei più deboli.

Nei rapporti con gli adulti, gli insegnanti e le autorità scolastiche, vanno adottati il dovuto rispetto e riguardo.

Art. 4 Direttive, regolamenti

Gli allievi sono tenuti a seguire scrupolosamente il regolamento interno della sede scolastica e le istruzioni degli insegnanti, delle autorità scolastiche e del personale scolastico.

Essi devono rinunciare a qualsiasi azione che potrebbe disturbare l'andamento della scuola.

Art. 5 Locali, arredamenti e attrezzi

Le istruzioni degli insegnanti e del bidello inerenti i locali e l'area circostante alla scuola devono essere osservate. Gli scolari devono avere cura dei locali scolastici, dell'arredamento, degli impianti sportivi, degli attrezzi e del materiale scolastico. Lo scolaro che danneggia o imbratta con scritte i locali o il materiale scolastico, è tenuto al risarcimento dei danni causati o alla pulizia degli stessi.

Art. 6 Sostanze che generano tossicodipendenza

Nell'edificio, sull'area scolastica e durante le manifestazioni scolastiche è vietato fumare e consumare bevande alcoliche o stimolanti, nonché sostanze stupefacenti.

Art. 7 Oggetti pericolosi e dispositivi elettronici

È vietato portare a scuola oggetti pericolosi di qualsiasi genere, nonché dispositivi elettronici. Fanno eccezione i dispositivi utilizzati a fini di salute.

Art. 8 Abbigliamento

L'abbigliamento deve essere consono al contesto, rispettoso per la propria persona e persone terze, evitando di causare disagio o offesa. Questo include evitare di portare abiti che possano essere considerati inappropriati nel contesto scolastico.

III. INTERVENTI DISCIPLINARI, COMPETENZE, PROCEDURA

Art. 9 Interventi disciplinari

Le contravvenzioni all'ordinamento disciplinare vengono punite con ammonimento, compiti supplementari, atti di riparazione o lavori particolari sotto sorveglianza. L'insegnante che trova oggetti estranei alle attività scolastiche e oggetti pericolosi in possesso dello scolaro ha il diritto di sequestrarli e avvisare i genitori. L'occupazione durante l'atto di riparazione e i lavori particolari da svolgere sotto sorveglianza devono avere, nel limite del possibile, un nesso logico con l'infrazione commessa. La durata massima dell'atto di riparazione verrà stabilita secondo la gravità dell'accaduto.

Art. 10 Competenze

Gli insegnanti e la direzione scolastica possono pronunciare un ammonimento orale, oppure scritto da firmare da parte dei genitori. La commissione scolastica può disporre di tutti gli interventi disciplinari.

Art. 11 Accertamento della fattispecie, diritto di essere ascoltato

Il modo e le circostanze in cui la contravvenzione alla disciplina è stata commessa, devono essere accertati. Lo scolaro o la scolara deve essere ascoltato, i genitori o detentori dell'autorità parentale informati.

Art. 12 Impugnazione

Le decisioni disciplinari dell'insegnante, o della direzione scolastica possono essere impugnate presso la commissione scolastica, la quale decide definitivamente.

Le decisioni prese dalla commissione scolastica in prima istanza possono essere impugnate entro 10 giorni dalla data di comunicazione presso il Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente dei Grigioni.

IV. TEMPO LIBERO

Art. 13 Responsabilità

La vigilanza sulla gestione del tempo libero degli allievi rientra nella piena responsabilità e tutela dei genitori, o del detentore dell'autorità parentale.

Art. 14 Invito alla collaborazione

Per il bene degli scolari, i genitori sono invitati a sostenere il rispetto delle norme e delle raccomandazioni scolastiche anche durante il tempo libero, contribuendo così a favorire comportamenti corretti e un clima educativo positivo.

Art. 15 Raccomandazioni

Per non pregiudicare le prestazioni e il buon andamento scolastico si raccomanda agli allievi e ai genitori di voler limitare, con scelta ponderata, la partecipazione ad attività pubbliche e di garantire l'osservanza del rientro serale.

Art. 16 Segnalazione

Gli insegnanti, la direzione e la commissione scolastica si riservano il diritto di segnalare ai genitori eventuali trasgressioni manifeste da parte degli allievi, relative a norme legali o a raccomandazioni non rispettate durante il tempo libero.

Art. 17 Altre disposizioni legali

L'autorità scolastica e il collegio degli insegnanti invitano i genitori e i rappresentanti legali a educare gli allievi ad attenersi alle leggi e alle ordinanze contenenti disposizioni in merito agli obblighi di comportamento dei bambini e dei giovani, rispettivamente di soccorso e protezione ai giovani.

In particolare:

- Legge federale sulla circolazione stradale.



- Ordinanza sulle norme della circolazione.



- Legge sugli stupefacenti.



- Legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi.



- Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi.



Per gli aspetti legati ai media digitali si raccomanda il consulto del portale *Giovani e media* dove si trovano le raccomandazioni per l'utilizzo dei media digitali.



V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Entrata in vigore

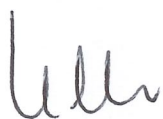
Il seguente ordinamento disciplinare entra in vigore il 1° agosto 2026.

Esso sostituisce il precedente ordinamento.

Commissione scolastica delle Scuole di Bregaglia

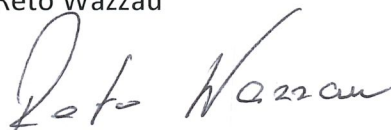
La presidente

Lucia Nusser



Il vicepresidente

Reto Wazzau



Direzione scolastica delle Scuole di Bregaglia

Elena Salis-Negrini



Patrik Giovanoli

